



LICEO STATALE “COLUCCIO SALUTATI”

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

aggiornamento con delibera n. 39 del Consiglio d'Istituto del 20.12.24

aggiornamento con delibera n. 27 del Consiglio d'Istituto del 19.12.25

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone nella loro individualità e diversità.

1. Oggetto

Il presente Regolamento di disciplina degli alunni individua, ai sensi della normativa vigente:

- a) i comportamenti degli alunni che si configurano quali violazioni di regolamenti, norme condivise di comportamento e doveri;
- b) le sanzioni sono correlate alle violazioni, secondo i principi e i criteri di cui ai successivi articoli;
- c) gli organi competenti ad intervenire in caso di violazioni ed a deliberare i provvedimenti disciplinari e le connesse sanzioni;
- d) il procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito, forma e modalità di attuazione del contraddittorio, e termine di conclusione.

2. Principi e finalità

- a) Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche, nonché alla Legge 150 del 1 ottobre 2024 che ha novellato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e al DPR 122 del 22 giugno 2009 e successive modifiche, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento.
- b) I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
- c) La responsabilità disciplinare è personale ed è esercitata nel rispetto del diritto di difesa. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d) Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.



LICEO STATALE “COLUCCIO SALUTATI”

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale



- e) Tutti i provvedimenti disciplinari influiscono sul voto di condotta.
- f) Le sanzioni disciplinari sono sempre ispirate ai principi di gradualità e proporzionalità della sanzione, e, quando possibile, alla riparazione del danno; esse sono in stretta correlazione con la gravità della mancanza e sempre temporanee. All'autore dell'infrazione è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività socialmente utili per l'Istituto e di educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e “solidale”.
- g) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
- h) Le sanzioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- i) Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente Regolamento, alla contestazione degli addebiti ed al relativo provvedimento sanzionatorio provvede il Dirigente scolastico.

3. Comportamenti che configurano infrazioni disciplinari

Costituiscono infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti che non siano adeguati

- a) rispetto alla puntualità e regolare frequenza alle lezioni;
- b) rispetto delle norme a tutela della salute, della sicurezza e della privacy;
- c) rispetto dell'ambiente e delle attrezzature;
- d) rispetto degli altri;
- e) rispetto delle disposizioni impartite dal presente Regolamento e dal Dirigente scolastico ai sensi della vigente normativa.

4. Tabella di riferimento A e B

In armonia con i principi individuati dall'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria DPR 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, l'alunno il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità dell' infrazione, una delle sanzioni **nelle tabelle A e B allegate che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.**



LICEO STATALE “COLUCCIO SALUTATI”

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale



5. Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari

Gli organismi scolastici competenti a irrogare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- a. i singoli docenti, i collaboratori del Dirigente e il Dirigente scolastico stesso, per l'annotazione scritta sul registro elettronico di classe;
- b. il coordinatore del Consiglio di classe o i collaboratori del Dirigente o il Dirigente stesso, per la ammonizione scritta con segnalazione obbligatoria alla famiglia;
- c. il Consiglio di classe, per la sanzione che comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di quattordici giorni. La delibera è assunta con la partecipazione di tutte le componenti. Qualora faccia parte del Consiglio lo studente oggetto della possibile sanzione o il genitore di questi, la delibera è assunta senza la loro presenza, fatta salva comunque la loro audizione;
- d. il Consiglio d'Istituto, per le sanzioni che comportano l'allontanamento pari o superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di stato conclusivo del corso di studi.

6. Procedimento di irrogazione delle sanzioni

- a) Per le infrazioni di lieve gravità l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione, tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente.
- b) Per le infrazioni gravi per le quali si opti per l'ammonizione del Dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione, tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Dirigente scolastico per il tramite del coordinatore di classe con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.
- c) Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate ai punti a) e b) del presente articolo, il Dirigente scolastico, raccolta evidenza scritta dell'infrazione da coloro che l'hanno rilevata e sentito il parere del coordinatore di classe quale portavoce del consiglio di classe, provvede alla contestazione scritta



LICEO STATALE “COLUCCIO SALUTATI”

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale



degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

- d) Il Dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
- e) La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata consegnata a mano, o via pec e per A/R in caso di impossibilità al ritiro a mano dei genitori. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
- f) il Dirigente convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro 5 giorni dalla contestazione. Lo studente ha diritto ad essere audito in sua difesa. Può far pervenire al Dirigente memoria scritta in cui espone le proprie ragioni entro 2 giorni dalla contestazione di addebito.
- g) A seguito della fase istruttoria e valutate le evidenze il Il Dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato allo studente;
- h) Se il procedimento invece prosegue, gli atti della fase istruttoria e la memoria difensiva sono trasmessi all'organo competente per l'irrogazione della sanzione.
- i) Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni con un provvedimento motivato del Dirigente scolastico di comminazione della sanzione

7. Assunzione del provvedimento a cura dell'Organo Collegiale

- j) L'Organo collegiale è convocato dal Dirigente scolastico anche senza rispettare i cinque giorni di preavviso, ravvisandosi la straordinarietà e l'urgenza del caso e comunque successivamente all'audizione dell'alunno o alla scadenza del termine per la memoria difensiva. Delle operazioni compiute dall'Organo collegiale è redatto sintetico verbale.
- k) Il provvedimento che irroga la sanzione è immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, nonché l'organo e i termini per proporre l'impugnazione.
- l) Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- m) Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- n) In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa



LICEO STATALE “COLUCCIO SALUTATI”

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale



istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

8. Impugnazioni e ricorsi. Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale Organo è composto da un docente, da un

rappresentante degli alunni, da un rappresentante dei genitori, tutti designati dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente scolastico che lo presiede.

Il Consiglio di Istituto, oltre a designare i membri effettivi dell'Organo di garanzia, designa anche i membri supplenti in egual numero e tipo di quelli effettivi. I membri supplenti partecipano ai ricorsi, nel caso in cui i membri effettivi siano impossibilitati ad intervenire o che sussista un conflitto di interessi. Nel caso in cui il ricorso interessi lo studente membro effettivo dell'Organo di garanzia, egli sarà sostituito in giudizio dallo studente supplente. Analoga sostituzione col membro supplente è prevista nel caso in cui il rappresentante dei genitori sia direttamente interessato e abbia prodotto ricorso per il proprio figlio.

L'Organo di garanzia rimane in carica di norma per tre anni. Nel caso in cui i componenti decadano, il Consiglio di Istituto provvede a surrogarli mediante nomina di nuovi componenti fino alla scadenza naturale dell'Organo di garanzia. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli alunni, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente Regolamento.

L'organo di garanzia, in prima convocazione deve essere “perfetto”, ovvero essere completo di tutti i componenti. In seconda convocazione, per la validità della seduta e delle delibere, è sufficiente la presenza di tre componenti. L'organo di garanzia decide in merito alla tipologia di sanzione irrogata dal Consiglio di classe o di Istituto, prevedendone la modifica, e in merito alla durata della sanzione. Le delibere sono assunte a maggioranza. I componenti possono essere favorevoli alla conferma della sanzione, possono essere contrari o si possono astenere. Nel caso in cui vi sia parità, il voto del Dirigente scolastico *assume valore doppio*.

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, o un funzionario da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli alunni o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei Regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, composto per la scuola secondaria superiore da due alunni designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli alunni, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.



LICEO STATALE “COLUCCIO SALUTATI”

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale



Il parere di cui sopra è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di cui sopra abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Sanzioni disciplinari e voto di comportamento.

Per l'applicazione delle sanzioni fino a due giorni e da tre a quindici giorni e nell'attribuzione del voto di comportamento nello scrutinio intermedio e finale, si applica il disposto dei DPR 134 e 135 del 2025. Pertanto:

1. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento;
2. in caso di sanzione con allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola individua i docenti incaricati di realizzare le attività;
3. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime;
4. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico;
5. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità;
6. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere



LICEO STATALE “COLUCCIO SALUTATI”

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale



disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

8. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
9. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
10. Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.